

Regolamento

Art. 1 Finalità

La Fondazione di previdenza PRIVOR 3° pilastro (di seguito denominata «Fondazione») ha lo scopo di attuare la previdenza individuale vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP mediante la stipula di convenzioni di previdenza con singoli privati.

Art. 2 Tenuta del conto

Per i contributi versati, la Fondazione gestisce un conto di previdenza intestato al contraente, i cui interessi sono esenti dall'imposta preventiva.

La Fondazione stabilisce presso quali banche è possibile investire gli averi previdenziali. Con la convenzione di previdenza il contraente della previdenza sceglie la banca che gestisce il conto.

Il tasso d'interesse viene stabilito dalla banca scelta dal contraente della previdenza e adeguato costantemente alle condizioni del mercato.

Art. 3 Esigibilità

- 3.1 L'intero capitale di previdenza diventa esigibile al raggiungimento dell'età AVS o in caso di decesso prematuro del contraente della previdenza. Se il contraente della previdenza dimostra di continuare a esercitare un'attività lucrativa, il prelievo può essere differito al massimo fino a 5 anni dopo il raggiungimento dell'età AVS.
- 3.2 Il capitale di previdenza può essere disdetto dal contraente della previdenza al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età AVS.
- 3.3 Per la durata del presente accordo non è possibile effettuare prelievi del capitale o degli interessi.

Art. 4 Versamento anticipato della prestazione di previdenza

Il contraente della previdenza ha il diritto di percepire anticipatamente la prestazione previdenziale, tuttavia solo nei seguenti casi:

- 4.1 se il contraente della previdenza percepisce una rendita d'invalidità intera dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è coperto da una polizza previdenziale di rischio;
- 4.2 se il contraente della previdenza cessa la sua precedente attività lucrativa indipendente e inizia un'altra attività lucrativa indipendente, entro un anno dal cambiamento dell'attività lucrativa indipendente;
- 4.3 se il contraente della previdenza dipendente inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più assoggettato alla LPP, entro un anno dall'inizio dell'attività;
- 4.4 se il contraente della previdenza lascia definitivamente la Svizzera;
- 4.5 se l'importo versato viene utilizzato per la proprietà d'abitazione a uso proprio. Il prelievo anticipato a tal fine può essere fatto valere ogni 5 anni. (a tale proposito vedere anche l'art. 8 seguente).

Se il contraente della previdenza è coniugato o vive in un'unione domestica registrata, il prelievo anticipato è possibile nei casi da 4.2 a 4.5 solo con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Art. 5 Prestazione di previdenza

- 5.1 Al termine del presente accordo viene versato l'intero capitale di previdenza (interessi compresi).
- 5.2 Se al momento dell'esigibilità del capitale di previdenza la Fondazione non dispone di istruzioni chiare del contraente della previdenza per il versamento, la Fondazione ha il diritto di trasferire l'aveve su un conto bancario del contraente della previdenza. Qualora ciò non fosse eccezionalmente possibile, il conto viene liquidato e l'aveve rimane presso la Fondazione fino a nuovo avviso. Non vengono applicati interessi.

In caso di decesso, se i beneficiari non sono chiaramente noti alla Fondazione, il capitale di previdenza rimane presso la Fondazione fino a nuovo avviso. Non vengono applicati interessi. La Fondazione è autorizzata a depositare il capitale di previdenza ai sensi dell'art. 96 CO.

Con l'esigibilità l'aveve diviene imponibile.

Una volta trascorsi 10 anni dall'esigibilità, l'aveve entra nel patrimonio libero della Fondazione.

Art. 6 Prodotti integrativi

Il contraente della previdenza può integrare la presente convenzione di previdenza con una polizza di previdenza rischio.

A integrazione dell'investimento nel conto, il contraente della previdenza può investire interamente o in parte i propri averi previdenziali in investimenti conformi alla LPP approvati dal Consiglio di fondazione.

Per i prodotti integrativi, la relativa documentazione e le condizioni specifiche del prodotto della Fondazione sono parte integrante della convenzione di previdenza. Per gli investimenti in investimenti, il regolamento di investimento è parte integrante.

In caso di utilizzo di prodotti integrativi, l'addebito sul conto di previdenza può avvenire solo dopo un periodo di attesa di 31 giorni.

Art. 7 Beneficiari

- 7.1 Sono ammesse come beneficiari le seguenti persone:
 - a) in caso di vita, il contraente della previdenza;
 - b) dopo il suo decesso, le seguenti persone nell'ordine seguente:
 1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche che la persona deceduta sosteneva in misura sostanziale oppure la persona che ha vissuto in un rapporto ininterrotto di convivenza con lei nei cinque anni precedenti al decesso oppure la persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; la Fondazione deve essere informata per iscritto, durante la vita del contraente della previdenza, in merito alle persone al cui mantenimento il contraente

della previdenza ha contribuito in modo significativo.

3. i genitori;
4. i fratelli e le sorelle;
5. gli altri eredi.

- 7.2 Il contraente della previdenza può designare una o più persone beneficiarie tra i beneficiari di cui al capoverso 7.1 lett. b, punto 2, precisandone i diritti. Se sono beneficiarie più persone e i cui diritti non sono chiaramente definiti, il pagamento avviene in parti uguali.
- 7.3 Il contraente della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 7.1 lett. b e punti da 3 a 5, precisandone i diritti. Se sono beneficiarie più persone e i cui diritti non sono chiaramente definiti, il pagamento avviene in parti uguali.
- 7.4 Dopo il decesso del contraente della previdenza, la persona che ha vissuto in un rapporto ininterrotto di convivenza con il contraente della previdenza deve fornire alla Fondazione una prova scritta di tale convivenza nei cinque anni precedenti il decesso. Qualora non sia stata informata dell'esistenza di un partner convivente, la Fondazione presume che non esista alcun partner convivente. La Fondazione non è obbligata a cercare attivamente il partner convivente. Ciò vale anche per le persone che hanno ricevuto un sostegno significativo dal contraente della previdenza e per le persone che devono provvedere al mantenimento di un figlio comune. Vengono prese in considerazione solo i beneficiari di cui al paragrafo 7.1 lett. b, punto 2, che sono noti alla Fondazione al momento del versamento del capitale di decesso.
- 7.5 L'avere non è incluso nell'eredità.
- 7.6 Le persone che hanno causato intenzionalmente il decesso del contraente della previdenza sono escluse dal beneficio, a condizione che al momento in cui la Fondazione ne viene a conoscenza non sia ancora stato effettuato alcun pagamento. La prestazione divenuta disponibile spetta ai beneficiari successivi appartenenti alla stessa categoria o, in loro assenza, ai beneficiari della categoria successiva. Nel corso di un'indagine di polizia o di un procedimento giudiziario, il pagamento viene differito. Non si applicano interessi di mora.

Art. 8 Promozione della proprietà d'abitazioni

- 8.1 Ai sensi dell'art. 4.5, il capitale di previdenza può essere impiegato come segue:
- a) l'acquisto e la costruzione di proprietà d'abitazioni a uso proprio;
 - b) partecipazioni alla proprietà di abitazioni a uso proprio;
 - c) Rimborsamento di prestiti ipotecari su proprietà d'abitazioni a uso proprio.
- 8.2 Per quanto riguarda l'impiego del capitale di previdenza per la proprietà d'abitazioni, esistono le seguenti possibilità:
- a) Prelievo anticipato
Il prelievo anticipato può essere fatto valere per gli scopi indicati all'art. 8.1, lettere da a – c.
 - b) Costituzione in pegno

Per gli scopi indicati all'art. 8.1, lett. a – c, il capitale di previdenza o il diritto alla prestazione di previdenza possono essere costituiti in pegno.

- 8.3 Nel caso di contraenti della previdenza coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata, per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
- 8.4 Nel caso di costituzione in pegno il pagamento in seguito a scioglimento anticipato o il versamento della prestazione di previdenza in caso di vita o decesso è possibile solo con il consenso del creditore pignoratorio.
- 8.5 Per proprietà d'abitazioni si intende
- a) proprietà esclusiva del contraente della previdenza;
 - b) comproprietà, segnatamente la proprietà per piani;
 - c) proprietà comune del contraente della previdenza con il coniuge o il partner registrato;
 - d) diritto di superficie indipendente e permanente; su un appartamento o una casa unifamiliare.
- 8.6 È considerato uso proprio l'utilizzo da parte del contraente della previdenza nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Se il contraente della previdenza dimostra che questo uso non è temporaneamente possibile, durante tale periodo è ammessa la locazione.
- 8.7 Sono considerate partecipazioni ammissibili l'acquisto di quote di una cooperativa di costruzione di abitazioni, l'acquisto di azioni di una società anonima di locatari o la concessione di un prestito parziario a un organismo di costruzione di utilità pubblica, se il contraente della previdenza utilizza direttamente un'abitazione così cofinanziata.

Art. 9 Condizioni particolari

- 9.1 Il contraente della previdenza riceve ogni anno fino all'esigibilità un attestato relativo allo stato patrimoniale e i certificati richiesti dal legislatore. I conteggi sono considerati corretti e approvati senza ulteriori indugi, a condizione che vengano inviati all'ultimo contatto noto alla Fondazione o messi a disposizione nell'e-banking o nel portale del partner di distribuzione e che non vengano sollevate obiezioni entro 4 settimane dal ricevimento.
- 9.2 La Fondazione autorizza la banca a mettere a disposizione del cliente e di eventuali procuratori definiti dal cliente l'accesso (nonché le funzioni offerte) al conto di previdenza e al deposito tramite l'e-banking. Il cliente prende atto che le procure conferite presso la banca coprono anche il conto di previdenza. Restano tuttavia giuridicamente vincolanti e quindi determinanti, anche ai fini fiscali, esclusivamente la registrazione interna da parte della Fondazione e il certificato rilasciato ai sensi del punto 9.1.
- 9.3 Il contraente della previdenza deve comunicare immediatamente alla banca o alla Fondazione eventuali modifiche dell'indirizzo e dei dati personali. Le spese per la ricerca dell'indirizzo sono addebitate al contraente della previdenza.
- 9.4 Fatta eccezione per i casi citati all'art. 8, sono esclusi il prestito, la costituzione in pegno, la cessione e la

compensazione della prestazione di previdenza prima della scadenza.

- 9.5 Il versamento della prestazione di previdenza è soggetto all'obbligo di notifica ai sensi della Legge federale sull'imposta preventiva.
- 9.6 La Fondazione investe il capitale di previdenza presso una banca svizzera. Il capitale di previdenza gode della stessa garanzia dei depositi a risparmio ed è remunerato a un tasso d'interesse preferenziale.
- 9.7 Il contraente della previdenza prende atto che tra la Fondazione, la banca e il partner di distribuzione avviene lo scambio di dati necessario.
- 9.8 La Fondazione può incaricare terzi di svolgere per suo conto i compiti legati alla tenuta del conto e agli investimenti patrimoniali. Il contraente della previdenza è consapevole e accetta che in tal caso i suoi dati vengano memorizzati ed elaborati da terzi.
- 9.9 In linea di principio, la prestazione è erogata sotto forma di capitale 31 giorni dopo il ricevimento della richiesta completa. Al momento dell'esigibilità, le consistenze titoli possono essere trasferite, se disponibili, al deposito titoli del contraente della previdenza.
- 9.10 È consentita la comunicazione tra la Fondazione e il contraente della previdenza, come pure i terzi autorizzati, attraverso mezzi elettronici codificati o non codificati. La Fondazione è autorizzata a utilizzare tutti i canali di contatto a lei noti.
- 9.11 Eventuali interessi di mora a carico della Fondazione sono calcolati in base al tasso di interesse applicato al conto.

Art. 10 Trasferimento a un istituto di previdenza o a un altro istituto del pilastro 3a

- 10.1 Il contraente della previdenza può sciogliere il rapporto previdenziale se utilizza il proprio capitale di previdenza per il riscatto in un istituto di previdenza o trasferisce il proprio capitale di previdenza in un'altra forma di previdenza riconosciuta. Un trasferimento parziale è possibile solo se utilizzato per il riscatto completo in un istituto di previdenza.
- 10.2 Il trasferimento e il riscatto sono possibili fino all'età AVS. Se il contraente della previdenza dimostra di continuare a esercitare un'attività lucrativa, il trasferimento o il riscatto possono avvenire al massimo fino a 5 anni dopo il raggiungimento dell'età AVS.

Art. 11 Commissioni

Il Consiglio di fondazione può addebitare spese di gestione e commissioni come compenso per la gestione/amministrazione e i prelievi degli averi previdenziali. Tali costi sono definiti nel regolamento sui costi a parte.

Art. 12 Diritto applicabile e foro competente

Tutti i rapporti giuridici del contraente della previdenza con la Fondazione sono soggetti al diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Berna. La Fondazione ha tuttavia anche il diritto di citare in giudizio il contraente della previdenza presso il foro competente del luogo di residenza di quest'ultimo o

presso qualsiasi altro foro competente. In caso di controversie fa fede esclusivamente la versione in lingua tedesca della presente disposizione.

Art. 13 Modifiche / Diritto cogente

Il Consiglio di fondazione può modificare le disposizioni del regolamento nel rispetto dei diritti acquisiti dal contraente della previdenza. Le modifiche devono essere comunicate per conoscenza all'autorità di vigilanza competente e comunicate al contraente della previdenza nei modi opportuni.

In caso di contrasto tra le disposizioni di legge e d'ordinanza cogenti e le disposizioni di questo regolamento, prevalgono le prime.

Art. 14 Responsabilità

La Fondazione non è responsabile nei confronti del contraente della previdenza per le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi legali, contrattuali e normativi da parte del contraente della previdenza.

Eventuali danni derivanti dalla mancata individuazione di problemi di legittimazione e falsificazioni sono a carico del contraente della previdenza o del beneficiario, salvo laddove alla Fondazione o alla banca che agisce per suo conto sia imputabile colpa grave.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.